



Comune di VITULANO

(Provincia di Benevento)

Comune del Parco Regionale Taburno Camposauro

www.comunevitulano.it

Viale San Pietro, n. 10 - Cap. 82038

Tel. 0824/878622 - Fax 870230

pec.vitulano@pec.cstsannio.it

P.IVA 00587790627

C.F. 80002630624

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda l'installazione degli impianti elettrici votivi, ivi compresa la fornitura e la messa in opera di lampade e relativi porta lampade, la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle cappelle, congreche, pie unioni, tombe, loculi, ossari ed altri punti eventualmente indicati dall'Amministrazione Comunale del cimitero di Vitulano.

La Concessione si intende estesa anche agli ampliamenti che saranno realizzati al cimitero sopra indicato ed anche nel caso di costruzioni di nuovi cimiteri.

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione e accensione, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe di seguito indicate

Nelle tariffe o canoni di cui ai successivi articoli si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi per le lampade guaste le spese di manutenzione delle lampade votive, le spese di gestione sostenute o da sostenere, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario.

Nel prezzo di abbonamento e di eventuale allaccio sono escluse le spese di invio dell'avviso di pagamento e le spese inerenti a quanto è necessario per recupero crediti, in caso di morosità e insolvenza degli utenti, che rimangono a carico del concessionario.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data in esclusiva per la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dal e scadenza al, e non è rinnovabile tacitamente. Su richiesta di una delle parti si potrà procedere al rinnovo del contratto alle medesime condizioni e per uguale periodo del presente capitolato e del contratto vigente. Tale facoltà sarà esercitata dalla stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, mediante adozione di apposito atto deliberativo da parte della Giunta Comunale, e sempreché la ditta abbia ottemperato alle prescrizioni contrattuali, relative al 1° affidamento, con diligenza senza generare contenzioso o accampare richieste o pretese di sorta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la proroga del contratto, per un periodo non superiore a 180 giorni, nelle more dell'espletamento del procedimento di una nuova gara, alle medesime condizioni.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà il concessionario è tenuto a proseguire nella gestione per il periodo richiesto.

Al termine della concessione, il concessionario trasmetterà al Comune di Vitulano regolare attestazione di conformità dell'impianto elettrico eseguito all'interno del cimitero per le nuove lampade e per l'estensione dell'impianto attuale a nuovi ampliamenti o nuovi cimiteri.

Al termine della concessione tutti gli impianti anche quelli realizzati durante la vigenza della presente concessione rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuo stimato ammonta ad €. **19.500.00**, oltre IVA, corrispondenti ad un importo complessivo di €. 195.000,00, oltre IVA, per anni 10 di durata della concessione.

Detti importi sono stati calcolati moltiplicando il numero indicativo di lampade votive eterne prevedibili in esercizio (circa 700) per il valore del canone annuo di abbonamento (Euro 15,00) a cui è stato sommato l'importo risultante dal numero indicativo di lampade votive occasionali presuntivamente installate in occasione della commemorazione dei defunti (circa 6.000) per la tariffa per ogni lampada occasionale.

Il suddetto importo è indicativo e potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento o per la installazione di un maggiore o minore numero di lampade occasionali, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in esercizio e per quelle effettivamente installate in occasione della commemorazione dei defunti.

L'importo da considerare ai fini della predisposizione degli atti di gara e delle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del comma 14 lett. d), dello stesso decreto legislativo, è fissato in €. 78.000,00 oltre IVA.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

4.1 Lo svolgimento del servizio comporterà per l'appaltatore o concessionario:

- a) La fornitura dell'energia elettrica per tutto l'anno a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, loculi, ossari, ovunque collocati all'interno del civico cimitero purché il richiedente accetti le condizioni del presente capitolato.
- b) La costruzione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti a sua cura e spese. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia.
- c) L'estensione dell'impianto o spostamento dello stesso in qualsiasi punto del cimitero sia necessario, a sua cura e previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale, con materiali a norma delle vigenti norme CEE e certificati ai sensi del D.M. 37/2008.
- d) La custodia e manutenzione ordinaria degli impianti a sua cura e spese, con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con l'obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate, sostituendo tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade, ecc. non in piena efficienza ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade.
- e) La garanzia da parte sua di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del comune
- f) Per i sepolcri di nuova costruzione l'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, agli eventuali lavori di completamento necessari, compreso l'estensione dell'impianto fino all'allaccio delle lampade votive e ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio.
- g) La gestione dei rapporti con l'utenza: tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza e gentilezza e decoro e dovranno conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio.
- h) La esecuzione degli impianti e attivazione a sua cura e spese, entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.
- i) Per tutta la durata del contratto e su semplice richiesta della Amministrazione comunale l'onere di qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto di illuminazione votiva dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di piazzali, aiuole e simili.
- f) Ogni più idonea sorveglianza e assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione delle lampade e per un corretto e sicuro funzionamento del servizio di illuminazione votiva e di quanto altro affidato con il presente capitolato.

4.2 Il servizio lampade votive eterne verrà effettuato:

- a) - l'appaltatore fornirà all'utente una lampada elettrica, allocata su portalampada di tipo unico, non inferiore a 3 watt del tipo chiara attacco E14. La lampada resterà di proprietà dell'appaltatore che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove questa risultasse non più funzionante, bruciata o esaurita o danneggiata.
- b) - l'appaltatore fornirà alle utenze ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per la perfetta ed ininterrotta accensione.
- c) - ove l'utente chieda a sue spese l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dal concessionario; le apparecchiature restano di proprietà dell'utente, che ne curerà la manutenzione. E' facoltà del concessionario chiedere in qualunque momento la sostituzione della apparecchiature ove queste presentassero inconvenienti tecnici o disfunzioni tali da pregiudicare l'efficienza degli altri impianti o pericolo per la privata e pubblica incolumità.
- d) - l'utente corrisponderà all'appaltatore anticipatamente, all'atto della richiesta di allacciamento, il canone dovuto per il periodo decorrente dall'allacciamento a tutto il mese di dicembre dell'anno in corso oltre la spesa "*una tantum*" di allacciamento.
- e) - il pagamento del canone in favore del concessionario sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, salvo casi di nuovi allacci, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento; l'utente si servirà del modulo di c/c postale, inviato a domicilio dell'utente stesso dal concessionario maggiorato delle spese postali, o provvederà al pagamento diretto a personale autorizzato della ditta concessionaria che ne rilascerà ricevuta. Unica prova di avvenuto pagamento è la ricevuta del bollettino vidimata dall'Ufficio postale o quella rilasciata dal personale autorizzato della impresa concessionaria.
- f) - trascorso il mese di gennaio dell'anno di riferimento, senza che l'utente abbia provveduto al pagamento del canone relativo all'anno in corso o in caso di morosità o in assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, il concessionario sospenderà la fornitura, richiedendo la somma dovuta, maggiorata dalle eventuali spese legali e giudiziarie.
- g) - qualora intervenisse una interruzione del servizio, per cause imputabili al concessionario, a titolo di penale, il medesimo provvederà a detrarre dal canone annuale d'utenza, relativo all'anno successivo, l'importo di una penale pari ad €. 10,00 per ogni interruzione di cinque giorni lavorativi.
- h) - l'utente è tenuto a comunicare al concessionario l'eventuale suo nuovo recapito, per le dovute informazioni derivanti dal servizio.

4.3 Il servizio lampade votive occasionali verrà effettuato:

- a) - il concessionario o appaltatore fornirà gratuitamente ai richiedenti i sostegni per il numero corrispondente alle lampade prenotate, le lampade di tipo unico, non inferiori a 3 watt del tipo chiara, e l'energia elettrica per il periodo di 2 giorni consecutivi, decorrenti dal **1° novembre**;
- b) - il servizio avrà le stesse modalità di quello per la lampada votiva eterna ma limitato ad ore 10 consecutive giornaliere, dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Oltre tale periodo è fatto assoluto divieto, salvo autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e fissazione di nuovo canone, di accensione di lampade votive occasionali pena la rescissione del contratto;
- c) - per l'accensione in occasione della commemorazione dei defunti le prenotazioni si accettano sino al giorno 31 ottobre e, in via eccezionale, durante i giorni di accensione delle stesse al personale dell'appaltatore presente presso il civico cimitero.
- d) le lampade ed i sostegni delle stesse, utilizzati per il servizio occasionale, restano di proprietà del concessionario. Le stesse dovranno essere rimosse e allontanate dal civico cimitero entro 48 ore dal termine di cui alla precedente lett.a);

E' fatto divieto assoluto di introdurre nel civico cimitero lampade a corrente con batterie e generata.

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutti i seguenti requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-professionali, nessuno escluso, previsti dalle norme vigenti in materia di affidamenti servizi pubblici:

a) Requisiti di idoneità professionale:

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta per l'attività di illuminazione votiva o mistica o altre categorie per quanto attinenti al servizio di illuminazione votiva ed in possesso del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37;

a.2) Assenza di clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

b) Capacità economica e finanziaria:

b.1) Attestazione di almeno due istituti di Credito dimostranti ciascuno la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo complessivo della concessione, in originale e di data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione dell'offerta (*Allegato XVII - Parte I Capacità economica finanziaria - lett. a) del D.Lgs n. 50/2016*);

b.2) Autocertificazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa il fatturato globale degli ultimi tre esercizi disponibili e del fatturato **per servizi oggetto dell'appalto non inferiore a due volte** quello posto a base di gara al netto dell'IVA (*Allegato XVII - Parte I Capacità economica finanziaria - lett. c) del D.Lgs n. 50/2016*). Ciò al fine di dimostrare che l'operatore economico partecipante è in grado di gestire servizi, dal punto di vista economico-finanziario, anche con riferimento a quanto previsto nel presente capitolato e art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, e garantire la stazione appaltante sulle capacità economiche dell'impresa di portare avanti con regolarità l'appalto nel rispetto delle condizioni contrattuali;

c) Capacità tecnica:

c.1) Elenco dei **principali servizi oggetto dell'appalto** prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, comprovati da certificati se prestati a favore di pubbliche amministrazioni o da dichiarazioni se trattasi di servizi prestati a privati di **importo non inferiore a due volte quello posto a base di gara** al netto dell'IVA (*Allegato XVII - Parte II Capacità tecnica - lett. a) punto ii) del D.Lgs n. 50/2016*). Ciò al fine di dimostrare che l'operatore economico partecipante ha capacità tecnica per la esecuzione di servizi, anche con riferimento al presente capitolato e art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, e garantire la stazione appaltante sulle capacità tecniche e professionali dell'impresa per portare avanti con regolarità il servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;

c.2) Indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto (*Allegato XVII - Parte II Capacità tecnica - lett. g) del D.Lgs n. 50/2016*);

c.3) Dichiarazione indicante i titoli di studio e professionali del prestatore dei servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi (*Allegato XVII - Parte II Capacità tecnica - lett. f) del D.Lgs n. 50/2016*);

Oltre che per le esclusioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altra normativa di riferimento non sono ammesse alla gara gli operatori economici:

- che hanno in corso con l'Ente appaltante contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'Ente per qualsiasi altro motivo;
- che non abbiano corrisposto all'Ente appaltante somme dovute o non abbiano ottemperato ad obblighi contrattuali relativi ad altri appalti con l'Ente stesso.

Trattandosi di servizio di illuminazione votiva in area comunale (civico cimitero), ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere b.2 e c.1, è possibile, in aggiunta ai servizi di illuminazione votiva o mistica, considerare servizi di illuminazione pubblica.

L'importo da considerare ai fini del possesso e verifica dei requisiti di cui al presente articolo, ai sensi dall'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del comma 14 lett. d), è fissato in € 78.000,00 oltre IVA.

L'aggiudicatario è tenuto:

- a) indipendentemente da altre disposizioni, anche in deroga a riferimenti legislativi, a consegnare, almeno 10 giorni prima della data del verbale di consegna del servizio, al Comune copia del piano per la sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza. Copie che saranno conservate agli atti nel fascicolo dell'appalto e messe a disposizione, nel caso anche rilasciandone copie, delle Autorità preposte al controllo della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- b) a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste dal D.Lgs n. 626/94, n. 494/96, D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) ad essere in regola con gli Enti previdenziali ed assistenziali. I concorrenti sorteggiati in sede di gara e l'aggiudicatario provvisorio, quest'ultimo prima della stipula del contratto, dovranno essere in regola con i predetti Enti e ciò deve risultare dal DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*). Le ditte concorrenti, quindi, dovranno trovarsi in piena regola per contributi a titolo personale e verso i propri dipendenti.

L'eventuale irregolarità comporterà l'esclusione dalla gara per i concorrenti sorteggiati e la mancata aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'aggiudicatario provvisorio oltre le altre penalità previste nel bando di gara o lettera d'invito, disciplinare e atti di gara.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito in legge 22/11/2002 n. 266, e art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) a pena di revoca dell'affidamento.

ART. 6 ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, concessione da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 7 - NORME TECNICHE

Il Concessionario è tenuto a realizzare i nuovi impianti o a modificare quelli esistenti osservando le seguenti direttive:

- a) gli impianti di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri sono soggetti alla normativa generale di settore ed in particolare al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
- b) gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e senza arrecare pregiudizio all'estetica dei fabbricati e delle opere cimiteriali.
- c) la sorgente luminosa da collocarsi sulle tombe, loculi, ossari, ecc. dovrà emettere una luce permanente consona alla funzione votiva.

L'impianto è costituito da due parti essenziali: una rete in BT (1) con tensione di alimentazione fase-neutro 220 V - 50 Hz o fase-fase 220/380 V - 50 Hz soggetta a normativa ed una rete SELV (2) a tensione di sicurezza al di sotto dei 40 V non soggetta a normativa.

La rete è così composta:

- quadro elettrico di comando e protezione dell'intero impianto;
- rete di distribuzione BT a 220 o 380 V;
- centralini per la riduzione della tensione BT e SELV mediante trasformatori di sicurezza;
- rete di distribuzione SELV nei colombari, nelle cappelle e nelle tombe in terra.

ART. 8 - IMPIANTI ESISTENTI

Gli impianti con tutte le relative apparecchiature elettriche verranno trasferiti, nello stato in cui si trovano, al concessionario aggiudicatario al quale spetta l'obbligo di procedere alla ristrutturazione, laddove necessaria, secondo le norme tecniche e di sicurezza vigenti, entro e non oltre 12 mesi dalla consegna degli stessi senza pretendere alcun compenso. A tal fine con il verbale di consegna degli impianti, da redigersi in contraddittorio tra l'incaricato del Comune ed il rappresentante del concessionario, si prenderà atto della consistenza, della tipologia e dello stato di manutenzione ed efficienza degli stessi riportando ogni altra notizia utile a dare una precisa percezione ed indicazione dell'impiantistica votiva esistente.

La eventuale successiva esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento degli impianti a nuove normative vigenti in materia e la costruzione di nuovo impianto o parti di esso sarà eseguita esclusivamente dalla ditta concessionaria, che vi provvederà a proprie spese e con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tali lavori, computati e stimati dall'U.T.C., saranno rimborsati alla ditta concessionaria mediante pagamento dell'importo stimato dall'U.T.C. o portati in detrazione dal canone annuo che la ditta stessa deve versare al Comune. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza C.E.I. ed ex E.N.P.I. e delle altre normative vigenti in materia.

L'esecuzione di nuovo impianto o parti di esso o di rilevanti opere di adeguamento alla normativa vigente in materia potrà, in alternativa, essere compensata alla ditta concessionaria con la prosecuzione della concessione o contratto. Il periodo di proroga della concessione sarà concordato, preventivamente all'esecuzione dei lavori, in ragione del loro costo, tra la ditta e l'Amministrazione appaltante.

Nessuno indennizzo verrà corrisposto al concessionario gestore per interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria o per interventi conseguenti a sua responsabilità o negligenza o dei suoi dipendenti.

ART. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 in relazione all'importo complessivo del contratto a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale. La sua validità si dovrà protrarre sino alla data di scadenza della concessione in oggetto. Tale garanzia sarà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto, nessuna esclusa, e tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio.

Il Concessionario dovrà:

- a) depositare presso l'ufficio Tecnico comunale gli elaborati esecutivi (*planimetrie e schemi elettrici*) degli impianti realizzati su apposita planimetria di base dettagliata, riportante le sepolture, i vialetti, le cappelle, i loculi, ecc. rilasciata dall'U.T.C. in idonea scala e su supporto informatico in DWG.
- b) curare a proprie spese la perfetta manutenzione di tutto l'impianto compresa l'eventuale sostituzione di quelle parti che si presentassero, nel tempo, deteriorate; dirigere l'esercizio dell'impianto e fornire energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe a chiunque ne faccia domanda.
- c) servirsi di personale idoneo, di ottime qualità morali educato e rispettoso, sia verso il pubblico che verso il personale preposto al cimitero.
- d) curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo quelle sospensioni dovute a causa di forza maggiore, come incendi, scioperi, temporali, furti, devastazioni etc.;
- e) provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva, fatta di propria iniziativa (*o a segnalazione degli utenti*), delle lampadine fulminate, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
- f) provvedere a suo onere e spesa allo smaltimento, secondo normativa vigente, dei materiali di risulta derivanti dall'espletamento del servizio affidato.
- g) corrispondere al Comune con regolarità il canone di cui al presente Capitolato.
- h) provvedere, al pagamento del consumo dell'energia elettrica di tutti i lampioncini, lanterne, globi. ecc. esistenti attualmente nei vialetti e percorsi interni al cimitero, della cappella o chiesetta, dei locali di uso collettivo, delle lampade poste agli ingressi, sui lati esterni del cimitero. L'illuminazione dei locali dovrà essere garantita, con accensione ad interruttore, sia nelle ore diurne che notturne e con una intensità sufficiente a garantire un idoneo e sufficiente illuminamento o grado di luminosità dei locali stessi. L'accensione dei lampioncini, lanterne,

globi ecc. dei vialetti, percorsi e degli ingressi dovrà essere ininterrotta per tutta la notte e per tutti i giorni. Parimenti dovrà garantire il funzionamento, con onere e spesa a suo carico, delle prese luce poste all'interno dei suddetti locali comunali. Sono escluse le edicole o cappelle funerarie private, le confraternite, le con greche e pie unioni.

- i) richiedere la fornitura elettrica, a suo nome, ed il pagamento delle relative fatture. Resta ad esclusivo suo carico e sotto sua responsabilità, civile e penale, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, la distribuzione dell'energia dal punto di consegna della fornitura elettrica (*contatore*) all'utente finale (*loculo, ossario, ecc.*) anche quanto si tratti di locali o spazi comuni o ad uso comune.

ART. 10 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA

La ditta appaltatrice sarà obbligata ad assistere alle verifiche di legge del Funzionario-Ispettore dell'ARPA CAMPANIA Settore Impiantistico-Antinfortunistico o altri Enti preposti al controllo per legge di detti impianti, provvedendo, a propria cura e spese se di sua competenza, ad eliminare eventuali prescrizioni dettate dallo stesso Funzionario.

Spetta alla ditta appaltatrice la liquidazione delle fatture inviate dall'ARPA CAMPANIA per le competenze spettanti.

ART. 11 RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni, con primario Istituto di rilevanza nazionale, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio. La somma minima da assicurare è stabilita in €. **100.000** (*Euro Centomila*). La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a €. **1.000.000** (*Euro Un milione*).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di scadenza contrattuale.

La ditta appaltatrice risponderà in proprio per la parte di rischio che non fosse coperto da detta polizza assicurativa, esonerando il Comune e l'Amministrazione Comunale e suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità.

Si precisa che resta a totale carico della ditta appaltatrice ogni danno a cose o persone derivanti o conseguenti il servizio appaltato.

ART. 12 RAPPORTO TRA CONCESSIONARIO ED UTENTI

Le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle norme appresso riportate:

- a) la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo giorno di ogni mese successivo a quello di avvenuto versamento del canone di abbonamento annuale e della quota di allacciamento "*una tantum*" nel caso di nuovo allacciamento.
- b) l'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta al domicilio legale del Concessionario.
- a) in caso di aumento delle tariffe il Concessionario dovrà accettare anche disdette pervenute dopo tale termine.
- b) i prezzi esposti nel presente Capitolato, per canone di abbonamento annuale, quota di allacciamento "*una tantum*", quota giornaliera per lampade occasionali, si intendono al netto dell'IVA e delle spese di riscossione.
- c) gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Concessionario eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In mancanza, il concessionario potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il Comune di residenza.
- d) è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al

risarcimento dei danni, salvo qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà del Concessionario di interrompere anche il servizio.

- e) tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata nelle forme concordate con il Comune. Se nei trenta giorni di tolleranza l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, il concessionario potrà applicare una penale di ritardato pagamento di €. 3,00; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento ed il Concessionario potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno.

Il Concessionario avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.

In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente la quota di allacciamento "*una tantum*".

ART. 13 - DIRITTI DELLA DITTA CONCESSIONARIA

La Ditta Concessionaria ha diritto al rimborso di eventuali spese per danni agli impianti causati per lavori eseguiti da terzi.

Personale non autorizzato dalla Concessionaria non potrà assolutamente riparare l'impianto.

L'Ufficio Tecnico Comunale o i privati si impegnano ad avvertire la Ditta concessionaria prima dell'inizio di eventuali lavori nei cimiteri, in particolare scavi per modifiche, ampliamenti o tombe di famiglia onde evitare possibili danni all'impianto.

La ditta concessionaria potrà utilizzare il locale + WC sito nel cimitero comunale per deposito ed ufficio.

Il Comune deve prevedere nei contratti di appalto di lavori di costruzione di nuovi loculi e ossari o cappelle o di ampliamento del cimitero, l'obbligo da parte della Ditta appaltatrice di cooperare con la Ditta concessionaria al fine di ottenere una perfetta predisposizione dell'impianto di illuminazione votiva; nel Capitolato che regola il servizio di affossamento e pulizia dei cimiteri dovrà altresì esserci una clausola che regolamenti il rapporto tra le due Ditte al fine di non causare danni alla parte di impianto elettrico interrato all'atto dell'affossamento stesso.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

Il personale in servizio dovrà mantenere una condotta irreprensibile, civile e corretta, anche con riferimento al luogo in cui si svolge il servizio.

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non avessero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore. Il procedimento disciplinare per i dipendenti dell'appaltatore dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune ed indicate nel Regolamento Organico vigente.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo fisso così come determinato in sede di gara, oltre IVA come per legge, in due rate semestrali posticipate, una scadente il 15 giugno e una scadente il 15 dicembre. A fronte di tali versamenti il Comune emetterà regolare fattura.

Nel caso il pagamento non venisse effettuato nei termini fissati, il comune, trascorsi quindici giorni dalla scadenza applicherà gli interessi nella misura legale vigente.

Il canone annuo a base di gara da corrispondere al Comune è fissato in €. **2.500,00**, oltre IVA come per legge, ed è soggetto ad aumento in ragione dell'offerta presentata in sede di gara. Il canone rivalutato in base all'offerta presentata è successivamente rivalutato proporzionalmente alla rivalutazione dei canoni dovuti dalle utenze al concessionario per le lampade votive.

ART. 16 TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 8, della legge n. 136/2010, così come modificato dal DL 12.11.2010, n.187, il concessionario, gli eventuali sub concessionari e i subcontraenti della filiera, PENA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto dovranno essere

registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Dovranno inoltre essere comunicati ai sensi del comma 7 della suddetta Legge entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei suddetti c/c, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante.

ART. 17 - COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario competono *una tantum* gli introiti per il contributo di primo allacciamento.

Al Concessionario competono altresì i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti nella misura determinata dal presente Capitolato.

L'ammontare dei canoni o tariffe fissate al successivo art. 20, ritenute remunerative ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere, fornitura energia elettrica e materiali, personale, oneri previdenziali ed assicurativi, oneri per la sicurezza, attrezzature, obblighi ed oneri del presente capitolato, ecc. ivi compreso le spese generali e l'utile di impresa.

ART. 18 - SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

Il personale dell'Impresa può ogni giorno, compresi i festivi, rimanere nell'area del cimitero per tutte le occorrenze inerenti gli impianti e, in casi eccezionali, anche di notte qualora non sia stato possibile ultimare durante il giorno il lavoro iniziato e vi sia pericolo di danno manifesto nell'interromperlo.

ART. 19 - SUBCONCESSIONE

Gli impianti dovranno essere seguiti interamente dall'appaltatore con proprio personale.

Il concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro soggetto, pena la decadenza immediata della concessione e la perdita della cauzione, salvo il diritto del Comune al maggior risarcimento dei danni.

ART. 20 - TARIFFE

Quale corrispettivo della fornitura dell'energia elettrica, per l'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura della lampadina, del portalampada e di quanto occorrente per la regolare esecuzione del servizio, escluso la parte esterna "fiammella", nonché per la loro manutenzione e ricambio lampade la ditta concessionaria avrà diritto di percepire:

- a) €. 15,00 annue per il servizio di manutenzione, ricambio lampada esaurita, consumo di energia elettrica, ricambi in genere, per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente;
- b) €. 1,50 per ogni lampada votiva occasionale e per giorni 2 (*due*) di accensione, con relativa apparecchiatura, lampada e consumo energia elettrica in occasione della commemorazione dei defunti;
- c) €. 15,00 per contributo spese "*una tantum*" di primo allacciamento ed installazione lampada votiva eterna.

Dette tariffe non possono essere modificate senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Agli importi di cui alle lettere a), b) e c) saranno aggiunti gli oneri *fiscali* (come I.V.A. o altre future imposte), così come previsto dalle leggi.

ART. 21 - REVISIONE TARIFFARIA

L'appaltatore ha diritto alla revisione delle tariffe, biennialmente, nella misura del 100% della variazione ISTAT in base all'indice annuale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati sul territorio nazionale. A tal fine, entro il mese di dicembre del secondo anno del biennio, l'appaltatore farà pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale il certificato della C.C.I.A.A.

relativo all'ultimo bollettino pubblicato ed applicherà la tariffa conformemente variata dal mese di gennaio del primo anno del successivo biennio. La revisione delle tariffe o canone comporterà l'automatica variazione, in ragione della stessa percentuale, del canone che l'appaltatore dovrà corrispondere al Comune.

ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

Il Concessionario non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il Comune, nei casi d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per cause dipendenti dal Gestore erogante l'energia elettrica, per calamità naturali, tumulti, inondazioni, ecc. non dipendenti dalla sua volontà o per sua responsabilità.

ART. 23 - REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Al fine di poter effettuare il servizio al meglio e in autonomia, il gestore del servizio comunicherà alla stazione appaltante un recapito telefonico, finalizzato a raccogliere le eventuali segnalazioni. L'identificativo della Ditta e il recapito telefonico dovrà essere indicato all'utenza con due cartelli che per forma e posizione dovranno essere esposti nell'ambito cimiteriale.

ART. 24 - MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

La Concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, l'Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di emergenza, però, l'Impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

La Concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti o servizi a rete posti anche nel sottosuolo.

ART. 25 ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITÀ

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti di lampade e per qualsiasi danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

A tal fine il concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € **1.000.000** (*Euro Un milione*) per ogni sinistro. Vedi precedente art. 11.

ART. 26 VIGILANZA

L'Amministrazione comunale attraverso il proprio personale o i propri tecnici, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso il cimitero. In caso di impianti o parti di essi o singoli allacci non realizzati secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare gli stessi entro quindici giorni successivi, naturali e continui, dal ricevimento della comunicazione di addebito da parte del Comune.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno allo stesso concessionario.

ART. 27 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTI

La eventuale esecuzione di rilevanti lavori di manutenzione straordinaria, non dipendenti da responsabilità dell'appaltatore, di adeguamento degli impianti a nuove normative in materia che dovessero entrare in vigore nel periodo di vigenza del contratto e la costruzione di nuovo impianto o parti di esso sarà eseguita esclusivamente dalla ditta concessionaria, che vi provvederà a proprie spese e con preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tali lavori, computati e stimati dall'U.T.C., saranno rimborsati alla ditta concessionaria mediante pagamento dell'importo stimato dall'U.T.C. o portati in detrazione dal canone annuo che la ditta stessa deve versare al Comune. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza C.E.I. ed ex E.N.P.I., del D.M. 37/2008 e delle altre normative vigenti in materia.

L'esecuzione di nuovo impianto o parti di esso o di rilevanti opere di manutenzione straordinaria o di adeguamento alla normativa in materia potrà, in alternativa, essere compensata alla ditta concessionaria con la prosecuzione della concessione. Il periodo di proroga della concessione sarà concordato, preventivamente all'esecuzione dei lavori, in ragione del loro costo, tra la ditta e l'Amministrazione appaltante.

ART. 28 - INADEMPIENZE E PENALI

Per qualunque infrazione, da parte del Concessionario e del suo personale, alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovute a causa di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

1. per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 (trenta) giorni dalla regolare domanda dei privati: penale di € 10,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
2. per ogni lampada spenta e non riattivata entro 7 (sette) giorni dalla segnalazione: penale di € 2,00 per ogni successivo giorno di ritardo;
3. in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica ad una parte rilevante dell'impianto, non dipendente da causa di forza maggiore o mancanza di corrente, o in caso di interruzione effettuata senza preventiva comunicazione al Comune: penale di € 200,00 per ogni giorno di interruzione;
4. per ogni irregolarità accertata nella gestione del servizio o violazione delle clausole contrattuali: penale di € 20,00.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il Concessionario avrà la facoltà di chiarire per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni del Concessionario, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi i patti e le condizioni contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso, a mezzo lettera raccomandata, a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli un congruo termine. Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto:

- a) cessazione, cessione (se non preventivamente autorizzata dall'Ente) o fallimento del prestatore del servizio;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) venire meno dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia;
- d) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione.

Costituisce, infine, motivo di risoluzione del contratto in danno il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale.

Il soggetto concessionario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo, mentre il Comune potrà chiedere il risarcimento danni.

ART. 30 - VINCOLI

Il concorrente alla gara resterà vincolato nei confronti del Comune sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'amministrazione concedente sarà vincolata dopo la firma del regolare contratto di appalto. Nel caso che il concorrente aggiudicatario non provvedesse alla costituzione della cauzione definitiva ovvero al versamento del fondo spese per la stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del contratto medesimo nel termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione verrà ritenuto senz'altro rinunciatario.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32 - CONTROVERSIE - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme del codice civile e le altre vigenti in materia, per quanto applicabili.

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. E espressamente esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato viene comunicato e portato a conoscenza dei vigili urbani, dell'ufficio tecnico e finanziario per quanto di rispettiva competenza. I vigili urbani restano incaricati della sorveglianza e del riscontro dell'esatto adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente capitolato e l'ufficio finanziario per quanto concerne il riscontro dei pagamenti alle relative scadenze e per quanto attiene agli stessi.